

di spesa delle legge permanenti di natura corrente (7. 1. 3. 1. — fondi di riserva — cap. 4355):

2000: — 400 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 250 miliardi.

**12. 12.** (ex Tab. A. 353.) Rubino, Possa, Conte, Leone.

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**12. 13.** (ex 13. 507.) Malavenda.

*Sopprimere il comma 2.*

**12. 14.** (ex 13. 504.) Malavenda.

*Al comma 2, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 1993, con le seguenti: fino al 31 dicembre 1996.*

**12. 16.** (ex 13. 7.) Tatarella.

*Al comma 2, dopo la parola: 1993, aggiungere le seguenti: , ad eccezione della tassa sul medico, per la quale dovrà essere emanato, entro sessanta giorni apposito decreto del Ministro delle finanze.*

**12. 15.** (ex 13. 501.) Malavenda.

*Sopprimere il comma 3.*

**12. 17.** (ex 13. 503.) Malavenda.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. Il Ministero delle finanze fornirà agli Uffici competenti le disposizioni relative per l'attuazione dei principi di cui il presente articolo.

**12. 18.** (ex 13. 9.) Pampo.

*Al comma 3, dopo le parole: decreto del Ministro delle finanze, aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.*

**12. 19.** (ex 13. 4.) Bonato, Giordano.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Qualsiasi imposta o tassa il cui importo è inferiore al costo di riscossione, è abrogata e per il passato immediatamente condonata.

*3-ter.* Il Ministro delle finanze accerta con proprio decreto il costo di riscossione, di cui al comma precedente.

**12. 20.** (ex 13. 5.) Marzano.

*Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

1. Le tariffe per l'applicazione dell'imposta di pubblicità di cui agli articoli 12, comma 1, 13, somma 3, 14 commi 1 e 4, e 15, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, eventualmente modificate ai sensi dell'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono aumentate del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000.

2. I comuni, tenuto conto delle esigenze di bilancio, possono approvare tariffe in misura inferiore, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, e che entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

3. L'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 è sostituito dal seguente:

« 2. Non si dà luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, si arrotondano al metro quadrato ».

**12. 01.** (ex 13. 0. 2.) Scalia.

**COMPENSAZIONI  
DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE  
COMUNISTA**

*All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.*

**Compensazione n. 1**

*Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:*

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può

essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

**Compensazione n. 2**

*Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.*

**Compensazione n. 3**

*Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:*

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

**Compensazione n. 4**

*A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.*

**Compensazione n. 5**

*A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.*

**Compensazione n. 6**

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

*Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

*Ministero delle finanze:*

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

#### **Compensazione n. 7**

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

#### **Compensazione n. 8**

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

#### **Compensazione n. 9**

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retri-

buzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

#### **Compensazione n. 10**

**(A.C. 6557 - sezione 7)**

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

*(Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'articolo 16 della legge n. 133 del 1999).*

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 330 miliardi di lire, a decorrere dall'anno 2000.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

*Sopprimerlo.*

**Segue compensazione n. 3 del Gruppo di Forza Italia.**

**13. 1.** (ex 14.14.) Martusciello.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente all'articolo 46, aggiungere in fine i seguenti commi:*

2-bis. A copertura dell'onere di cui al presente articolo si provvede con il prelievo dell'1 per cento sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio.

2-ter. Il Ministro delle finanze con atti amministrativi ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

**13. 12.** (ex 43.12) Mazzocchi, Bono.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63. — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

**13. 10.** (ex 14. 15.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Mazzocchi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 13. (*Incremento pensioni sociali; maggiori entrate assicurate dal prelievo straordinario sugli incassi da giochi, pronostici, scommesse e manifestazioni di sorte*). — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi, pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio, è prelevato l'uno per cento.

2. L'importo così conseguito è destinato al finanziamento per oltre 330 miliardi dell'impegno assunto dall'articolo 46.

3. Il Ministro delle finanze provvede ai necessari adempimenti attuativi.

\* **13. 3** (ex. 14. 6) Piccolo.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 13. (*Incremento pensioni sociali; maggiori entrate assicurate dal prelievo straordinario sugli incassi da giochi, pronostici, scommesse e manifestazioni di sorte*). — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari per giocate, concorsi, pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio, è prelevato l'uno per cento.

2. L'importo così conseguito è destinato al finanziamento di 330 miliardi dell'impegno assunto all'articolo 46.

3. Il Ministro delle finanze con proprio decreto provvede ai necessari adempimenti attuativi.

\* **13. 4.** (ex \* 14. 12) Pagliuca, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Stagno d'Alcontres, Bertucci.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 13. — (*Incremento pensioni sociali; maggiori entrate assicurate dal prelievo straordinario sugli incassi da giochi, pronostici, scommesse e manifestazioni di sorte*). — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari per giocate, concorsi, pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio, è prelevato l'uno per cento.

2. L'importo così conseguito è destinato al finanziamento di 330 miliardi dell'impegno assunto all'articolo 46.

3. Il Ministro delle finanze con proprio decreto provvede ai necessari adempimenti attuativi.

\* **13. 11.** Bicocchi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 13. — (*Incremento pensioni sociali; maggiori entrate assicurate dal prelievo*

*straordinario sugli incassi da giochi, pronostici, scommesse e manifestazioni di sorte).* — 1. Sugli introiti delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari per giocate, concorsi, pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio, è prelevato l'uno per cento.

2. L'importo così conseguito è destinato al finanziamento di 330 miliardi dell'impegno assunto all'articolo 46.

3. Il Ministro delle finanze con proprio decreto provvede ai necessari adempimenti attuativi.

**13. 6.** (ex \* 14. 4.) Mazzocchi, Alboni, Armaroli, Ascierio, Benedetti Vallantini, Butti, Carlesi, D'Alcontres Stagno, Fei, Foti, Gasparri, Lucchese, Guida, Losurdo, Malgeri, Manzoni, Martinat, Morselli, Pezzoli, Pagliuca, Bertucci, Lo Presti, Ozza, Procaccini, Rallo, Rasi, Rizzo Antonio, Scaltritti, Zacchera.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 13. — (*Incremento pensioni sociali; maggiori entrate assicurate dal prelievo straordinario sugli incassi da giochi, pronostici, scommesse e manifestazioni di sorte).* — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio, è prelevato l'1 per cento.

2. L'importo così conseguito è destinato al finanziamento per oltre 330 miliardi dell'impegno assunto all'articolo 46.

3. Il Ministro delle finanze con propri decreti provvede ai necessari adempimenti attuativi.

#### **Seguono compensazioni del gruppo MISTO-UDEUR.**

**13. 5.** (ex \* 14. 11.) Manzione, Acierno, Di Nardo.

*Sostituirlo col seguente:*

ART. 13.

(*Maggiori entrate assicurate dal prelievo straordinario sugli incassi da giochi, pronostici scommesse e manifestazioni di sorte).*

1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari,

per giocate, concorsi pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio, è prelevato l'uno per cento. Il Ministro delle Finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999 n. 133 provvede ai necessari adempimenti amministrativi.

2. L'articolo 17 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppresso.

*Conseguentemente, all'articolo 46 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono ulteriormente incrementati dagli introiti eccedenti 330 miliardi di lire, assicurati dall'applicazione dell'articolo 14.

**13. 7.** (ex 14. 9.) Gambale, Piscitello.

*All'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: a 330 miliardi di lire, a decorrere dall'anno 2000, con le seguenti: ad almeno 370 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2000. A tal fine, i regolamenti di cui al comma 1 del predetto articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, disciplinano altresì l'accettazione, da parte dei soggetti concessionari ivi indicati, di scommesse a quota fissa e a totalizzatore relative ad eventi di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217.*

*Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, sostituire le parole: lire 18.000 mensili con le seguenti: lire 60.000 mensili.*

**13. 8.** (ex \* 14. 3.) Guarino, Pistone, Lucidi.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Tra le entrate della Regione Sardegna sono inseriti i nove decimi dei proventi derivanti dal gioco del lotto e delle lotterie nazionali calcolati sulla quota di rendita netta prodotta nella Regione.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo di Forza Italia.**

**13. 9.** (ex 14. 13.) Massidda.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

Categorie: canone televisione:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a 100: 10.000.000;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di stanze inferiore a 100 e superiore a 25; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: 3.000.000;

c) alberghi con 5 stelle lusso e 5 stelle con un numero di stanze pari o inferiore a 25; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni a 3 stelle con un numero di televisori superiore a 10; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria, sportelli bancari: 1.500.000;

d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a 10; pensioni e locande con 2 o 1 stella; campeggi con 2 o 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: 600.000;

e) soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in

virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: 300.000.

2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per la radio.

3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI.

**13. 04.** Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

*(Testo riformulato dalla Commissione)*

*Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:*

ART. 13-bis.

*(Norme in materia di riduzione dei canoni per le concessioni demaniali marittime in favore delle strutture turistico-ricettive nelle aree depresse).*

1. I canoni per le concessioni demaniali marittime relative a strutture turistico-ricettive ricadenti nelle aree depresse delle regioni italiane di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, sono ridotte del 70 per cento rispetto a quelli indicati dalle disposizioni vigenti.

2. Le regioni nell'ambito delle quali sono ubicate le aree di cui al comma 1 devono avanzare apposita richiesta al Ministero competente ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al medesimo comma.

ART. 13-ter.

1. I concessionari di aree demaniali, ricadenti nelle aree di cui all'articolo 1, che hanno un contenzioso precedente con l'Amministrazione dello Stato possono inoltrare istanza al Ministero delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ottenere l'estinzione agevolata del debito, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. Gli importi da versare dai soggetti di cui al comma 1 per ottenere l'estinzione del debito sono calcolati secondo le agevolazioni previste dal comma 1 dell'articolo 1. Il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali, può avvenire con rateizzazione non superiore ad anni 10.

### **Seguono compensazioni del Gruppo di Forza Italia.**

**13. 03.** (ex 14. 0. 1.) Bergamo.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 13-bis.**

*(Riforma del diritto annuale dovuto dalle imprese alle CCIAA Legge 580/93).*

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle Finanze e del Tesoro, determina ed aggiorna, con proprio decreto, da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, le aliquote del diritto annuale, dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare agli scaglioni di ricavi previsti dal successivo comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli attuali, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Una quota del diritto annuale, determinata dal decreto di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993, può essere destinata da ciascuna impresa a favore di una delle organizzazioni imprenditoriali che designano i componenti del consiglio della camera di commercio della provincia, per la realizzazione di programmi e iniziative non in contrasto con gli indirizzi della programmazione regionale e finaliz-

zati alla promozione e allo sviluppo dell'economia locale, nonché alla crescita della produttività e dell'occupazione della circoscrizione territoriale di competenza. Con lo stesso decreto, sono altresì determinati gli importi del diritto applicabile alle unità locali, nonché le modalità ed i termini di liquidazione, di accertamento e di riscossione, come pure l'entità delle sanzioni per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta ovvero per l'omessa indicazione della base imponibile.

4. Il diritto annuale di cui al comma 3, è determinato in base al seguente metodo:

a) individuazione del fabbisogno finanziario necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;

b) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese; mediante applicazione di aliquote per scaglioni dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 535 del Testo unico delle imposte sui redditi, contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, conseguiti nel periodo di imposta precedente, per gli altri soggetti, così come desumibile dalle dichiarazioni da questi rese ai fini fiscali per l'anno precedente ».

2. Le disposizioni del comma primo hanno effetto dall'anno 2001. Il bollettino per la riscossione del diritto annuale relativo all'anno 2000 viene inviato entro il 30 settembre 2000 e deve essere pagato entro il 31 ottobre 2000. Gli obbligati al pagamento del diritto annuale indicano negli appositi bollettini l'ammontare dei ricavi di cui al precedente comma 1.

3. Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono

essere presentate e le azioni giudiziali conseguenti devono essere proposte, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del pagamento. Per le annualità anteriori al 2000 le istanze e le azioni predette devono essere presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2001.

4. Al fondo di perequazione, di cui al successivo comma 5 del medesimo articolo 18 della legge n. 580 del 1993, possono confluire fondi derivanti da politiche di investimenti comunitarie e nazionali.

**13. 01.** (ex 14. 0. 4.) Deodato.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**ART. 13-bis.**

1. La lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:

*f)* previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende ed erogazioni dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfettariamente come segue:

1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

1.1. fino a 20.000 abitanti lire 1.500 per utenza;

1.2. oltre 20.000 abitanti lire 1.250 per utenza.

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di

canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui al punto 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevanti al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

2. Il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:

3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera *f)*, comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfettaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia con la medesima concessione o autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

**13. 02.** (ex 14. 0. 10.) Guerra, Campatelli, Massa, Sabattini, Guerzoni, Rava.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Contributo di soggiorno).*

1. È istituito un contributo calcolato sui corrispettivi dei pernottamenti in strutture ricettive e sul prezzo dei biglietti di ingresso di strutture museali pubbliche e private situate sul territorio comunale.

2. Il contributo è applicato con deliberazione consiliare con aliquote percentuali non superiori al 3 per cento sui corrispettivi delle prestazioni.

3. Il contributo, a carico dei beneficiari delle prestazioni ricettive e museali è riscosso dai proprietari delle strutture ed è versato ai rispettivi comuni. Il gettito del contributo è destinato alla manutenzione, alla valorizzazione dei beni culturali, alle attività di potenziamento dei servizi ed alla promozione e sviluppo delle attività turistico-alberghiere.

4. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Interno, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città stabilisce criteri e modalità di applicazione del contributo di cui al comma 1.

**13. 05.** (ex 14. 0. 11.) Guerra, Campatelli.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

1. Alle cessioni di sussidi tecnici ed informatici destinati esclusivamente a portatori di *handicap* si applica l'aliquota I.V.A. del 4 per cento.

2. Alle cessioni ed importazioni di sussidi tecnici ed informatici effettuate a favore di struttura assistenziale pubblica o privata di utilità sociale (ONLUS) si applica l'aliquota I.V.A. del 4 per cento.

*Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 200.000;

2001: – 150.000;

2002: – 100.000.

**13. 06.** (ex Tab. A. 131.) Marzano.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche non vedenti si deduce, nella misura forfettaria di lire 1 milione, la spesa sostenuta per il mantenimento dei cani guida.

*Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 40.000;

2001: – 30.000;

2002: – 20.000.

**13. 07.** (ex Tab. A. 132.) Marzano, Possa.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Disposizioni in materia di ICI).*

1. Il termine di cui all'articolo 31, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è prorogato al 31 dicembre 2000.

**13. 08.** (ex 14. 0. 9.) Chincarini, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

1. Le agevolazioni previste dagli articoli 7 e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

devono intendersi applicabili anche ai veicoli destinati all'accompagnamento dei ciechi.

*Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 20.000;

2001: — 15.000;

2002: — 10.000.

**13. 09.** (ex Tab. A. 130.) Marzano.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**ART. 13-bis.**

*(Incentivi per la sostituzione degli autoveicoli non dotati di dispositivi di riduzione delle emissioni inquinanti).*

1. Ai soggetti che acquistano, nel corso del 2000, un'autovettura già immatricolata dotata di dispositivi di abbattimento delle emissioni inquinanti rispondenti ai requisiti di legge, richiedendo contestualmente la cancellazione dal pubblico registro automobilistico di un'autovettura immatricolata anteriormente al 1988, è riconosciuto, per non più di una volta, un credito d'imposta ai fini IRPEF, per i periodi d'imposta 2000 e 2001, nella misura massima di lire 500.000. Con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al periodo precedente.

2. Agli atti di natura traslativa o dichiarativa relativi alle cessioni di cui al comma 1 l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si applica nella misura fissa di lire 50.000.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abroga-

zione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

4. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 3 continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è delegato a ridurre, in misura variabile, a sua discrezione, gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per il triennio 1999-2001, per la parte relativa a spese discrezionali, fino ad un massimo del 5 per cento per ciascuna unità previsionale, per la copertura degli oneri finanziari recati dal presente articolo, per la parte eventualmente non coperta dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

*Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 1.000.000;

2001: — 750.000;

2002: — 500.000.

*Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

*Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 300.000;

2001: — 250.000;

2002: — 150.000.

*Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 120.000;

2001: — 100.000;

2002: — 60.000.

*Conseguentemente all'articolo 61, tabella C, voce: legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 400.000;

2001: — 250.000;

2002: — 250.000.

**13. 010.** (ex Tab. A. 374.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

#### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

*All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000;

2001: — 1.600;

2002: — 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.300;

2001: — 1.400;

2002: — 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: — 300;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: — 500;

2001: — 400;

2002: — 400.

Ministero dell'interno:

2000: — 150;

2001: — 150;

2002: — 150.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 250;

2001: — 300;

2002: — 300.

Ministero della difesa:

2000: — 50;

2001: — 50;

2002: — 50.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero del commercio con l'estero:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero della sanità:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dei beni e attività culturali:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Ministero dell'università e ricerca scientifica:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

*All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.*

*Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.*

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

**ART. 63** — *(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative)* — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

#### **Compensazione n. 1**

*All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):*

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.400;

2001: — 1.300;

2002: — 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

### Compensazione n. 2

*All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.*

*Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.*

### Compensazione n. 3

## COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

*All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.*

### Compensazione n. 1

*All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

### Compensazione n. 2

*All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

### Compensazione n. 3

*All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:*

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

### Compensazione n. 4

**(A.C. 6557 - sezione 8)**

## ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

### CAPO II

## SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E REGIONALI

### ART. 27.

*(Patto di stabilità interno).*

1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1

punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; l'importo così risultante rimane costante nei tre anni successivi. Gli enti che non hanno raggiunto, in tutto o in parte, l'obiettivo fissato per l'anno 1999 sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000.

2. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono tenuti a trasmettere altresì una relazione illustrativa delle misure adottate o che si intendono adottare per conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 e dei riflessi delle misure stesse sulle previsioni di competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome deve fare particolare riferimento alle azioni poste in essere per garantire il contributo degli enti del Servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo.

3. Le giunte regionali e provinciali nonchè quelle dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti riferiscono trimestralmente ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio.

4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce trimestralmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, successivamente, alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

5. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito per l'anno 2000 è concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione dello 0,5 per cento del tasso d'interesse applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti in essere al 31 dicembre 1998, con esclusione di quelli il cui ammortamento è interamente a carico dello Stato. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conse-

guito la riduzione è concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 5 gli enti sono tenuti a presentare apposita certificazione firmata rispettivamente dal presidente della giunta o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno.

7. All'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti provvedono in particolare a:

a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, commi 19 e 20-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ed alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, e procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;

d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara di evidenza pubblica;

e) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al principio di efficienza ed economicità di cui all'articolo

4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

f) procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici, rimuovendo gli ostacoli all'accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati ».

8. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed alle successive disposizioni in materia, in attesa dell'entrata in funzione delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui applicazione è rinviata al 1° gennaio 2001, o del decreto legislativo sostitutivo del medesimo decreto legislativo n. 244 del 1997, in attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 avviene con i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998.

9. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;

b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;

c) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;

d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.

10. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1 Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2000 degli enti locali è prorogato al 31 gennaio 2000. È altresì differito al 31 gennaio 2000 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio, relativamente all'anno 2000. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il 31 gennaio 2000 hanno effetto dal 1° gennaio 2000 ».

11. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilità interno provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i contratti relativi agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere rinnovati sino all'anno 2003.

12. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

13. L'importo massimo della spesa per il Servizio sanitario nazionale ammonta, per l'anno 2000, a lire 117.129 miliardi.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.**

**27. 52** (ex 26. 57) Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

**27. 1** (ex 26. 5) Bonato, Giordano.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 27.

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: « a ridurre » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « a produrre avanzi di bilancio di parte corrente, in termini di cassa e di competenza per ciascuno dei tre esercizi 2000, 2001 e 2002. Gli avanzi di bilancio possono essere utilizzati per spese in conto capitale e per la riduzione dei mutui. L'importo degli avanzi di bilancio, in percentuale rispetto al livello della spesa corrente, è stabilito con decreto del Ministro del tesoro in un ammontare che può essere diverso a seconda della dimensione dell'ente locale e che, comunque, non superi il 3,5 per cento della spesa. L'avanzo di bilancio di cui al comma 1 è determinato dalla differenza tra l'ammontare delle entrate correnti e l'ammontare delle spese correnti al netto dell'ammortamento dei beni patrimoniali, alle quali è aggiunta la quota capitale dei mutui ».

2. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge n. 448 del 1998 è modificato nel modo seguente:

« 2. L'avanzo di bilancio di cui all'ultimo periodo del comma 1 sarà ottenuto attraverso le seguenti azioni:

a) perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza;

b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli anni precedenti;

c) potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri ai fini di aumentare la base imponibile;

d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale;

e) dismissione di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento dell'attività istituzionale ».

3. Il comma 4 dell'articolo 28 della legge n. 448 del 1998 è sostituito dal seguente:

« 4. L'obiettivo di produrre in termini di cassa e competenza avanzi di bilancio si applica distintamente a regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province autonome e province e comuni. Per le regioni gli obiettivi si applicano al complesso dell'attività regionale inclusiva di entrate e spese per l'assistenza sanitaria ».

4. Al comma 5 dell'articolo 28 della legge n. 448 del 1998 le parole: « ai valori di spesa e di disavanzo rilevati » sono sostituite dalle seguenti: « ai corrispondenti valori rilevati ».

5. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito per l'anno 2000 è concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione dello 0,5 per cento del tasso d'interesse applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti in essere al 31 dicembre 1998, con esclusione di quelli il cui ammortamento è interamente a carico dello Stato. Qualora venga raggiunto nell'anno 2000 l'obiettivo di un livello complessivo dell'avanzo, in termini di cassa pari al 2,5 per cento della spesa corrente è concessa la riduzione agli enti che hanno conseguito l'obiettivo ad essi assegnato per l'esercizio 2000.

6. Sono abrogati il comma 3 ed il comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 448 del 1998.

**27. 2** (ex 26. 78) Marzano.

*Sopprimere il comma 1.*

**Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

**27. 3** (ex 26. 7) Bonato, Giordano.